

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		LA BELLA	638
Senatori DE VITO ed altri; MANCINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (<i>Testo unificato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (4231)	636	MORINI, Relatore f.f.	637, 639
PRESIDENTE	636	PAVONE	638
LATTANZIO	636	RAMPA	640
PAVONE	636	VENTUROLI	638
VENTUROLI	636	Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320 (<i>Approvato dal Senato</i>) (4349);	
Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (4355);		BARDELLI ed altri: Rifinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi (3737);	
MORINI e NICOLAZZI: Ripianamento dei debiti degli enti ospedalieri (3994)	636	INNOCENTI ed altri: Legge per il completamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi e per la lotta contro infezioni che menomano la produzione di alimenti carnei e lattei: mastiti, malattie neonatali, sterilità bovina (4032)	640
PRESIDENTE	636, 638, 639, 640	PRESIDENTE	640, 641, 642
DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i>	639	BALDI	642
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	638	DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i>	642
		MENICHINO	641
		MORINI, <i>Relatore</i>	641, 642
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	645

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

La seduta comincia alle 12,40.

ALLOCCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori De Vito ed altri; Mancini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (Testo unificato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (4231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge senatori De Vito ed altri; Mancini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria », già approvata in un testo unificato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1975.

In assenza del relatore onorevole Zaffanella, faccio presente che è emersa l'opportunità di un approfondimento dell'articolo unico del provvedimento per quanto riguarda il riferimento anche ai coltivatori diretti, in quanto il meccanismo contributivo della mutualità per i coltivatori diretti non è omogeneo rispetto a quello delle altre categorie.

LATTANZIO. Anche se dovremo su questo punto richiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio, penso che si debba, in effetti, introdurre un emendamento soppressivo per risolvere il problema dei coltivatori diretti, per i quali l'aliquota rischia di essere maggiorata se li si include in questo provvedimento.

Vorrei però che si cercasse di fare in fretta e di guadagnare il maggior tempo possibile, perché questo provvedimento è largamente atteso soprattutto dal settore degli artigiani e dei commercianti.

PAVONE. Vorrei, anche quale membro della Commissione lavoro e previdenza sociale, sottolineare anch'io l'esigenza di disporre una diversa normativa a favore dei lavoratori agricoli che attualmente sono svantaggiati; mi auguro che ciò si possa fare nel minor tempo possibile.

VENTUROLI. Nella sostanza il nostro gruppo è d'accordo circa l'introduzione di questo correttivo, perché altrimenti si determinerebbe una situazione estremamente pernicioso per le categorie contadine; però ci preoccupiamo anche di un'altra cosa, dal momento che il provvedimento dovrebbe tornare al Senato. Da contatti che ho avuto mi consta che i senatori, dopo l'approvazione della proposta di legge, si sono resi conto di avere lasciato anche un'altra questione in sospeso; pertanto prima di approvare questa proposta di legge, penso che — tramite i rispettivi gruppi — ci dovremmo incontrare con i senatori e conoscere ciò che occorrerebbe ancora modificare, in modo che anche questa variazione possa essere da noi introdotta e il provvedimento possa poi andare al Senato per l'approvazione definitiva. Ecco le ragioni per le quali è opportuno il rinvio della discussione ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Propongo che i gruppi formalizzino entro la fine di questa settimana gli emendamenti che sono stati preannunciati, sui quali, all'inizio della prossima, potremmo avere il parere della V Commissione bilancio. Pertanto, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di giovedì 25 marzo 1976.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (4355); e della proposta di legge Morini e Nicolazzi: Ripianamento dei debiti degli enti ospedalieri (3994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei con-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

fronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati», già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 marzo 1976; e della proposta di legge Morini e Nicolazzi: «Ripianamento dei debiti degli enti ospedalieri».

Prego l'onorevole Morini di sostituirsi al relatore, che, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna perché ammalato.

MORINI, *Relatore f.f.* Onorevole Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando è l'ovvia coda del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, in quanto i 2.700 miliardi per il ripianamento dei debiti pregressi al 31 dicembre 1974, erano una somma ritenuta da tutti insufficiente. Eravamo convinti dell'inadeguatezza del fondo, ma era tanta e tale l'esigenza di avere subito quella somma che approvammo quel provvedimento invitando nel contempo il Governo ad integrarla attraverso la predisposizione di un successivo disegno di legge.

Tant'è che ci sono dichiarazioni rese anche successivamente, in sede di esame del bilancio per il 1976 al Senato, dal ministro Colombo che facevano prevedere la presentazione di questo disegno di legge; come poi è avvenuto nel dicembre 1975. Il Senato ha ora approvato questo provvedimento recependo nel suo contesto alcuni emendamenti del senatore Torelli il quale, d'accordo anche con me e con il collega Nicolazzi, aveva ripreso i contenuti della proposta di legge n. 3994 che ora discutiamo abbinata al disegno di legge governativo.

Questo provvedimento mette a disposizione, attraverso il ricorso al mercato finanziario, una cifra di 4.100 miliardi; quindi subentra un meccanismo di consolidamento del debito così come previsto anche nella nostra proposta.

Si è però fatta salva la garanzia che gli ospedali saranno beneficiari di questi 4.100 miliardi attraverso un rigoroso meccanismo di ricognizione del debito effettivamente esistente verso fornitori, banche e creditori in genere, che saranno pagati secondo le norme già disposte dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

In questi giorni si è, però, fatta strada una preoccupazione dovuta al fatto che si fa riferimento prioritariamente al debito verso fornitori e banche, per cui potrebbe apparire dubbia la possibilità per gli ospe-

dali di pagare debiti eventualmente esistenti nei confronti dei dipendenti. Questo dubbio secondo me non esiste e noi possiamo approvare — anche per corrispondere ad una evidente esigenza di rapidità — il testo del provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato. Perché non c'è bisogno di ulteriori perfezionamenti? Perché l'articolo 7 della legge n. 386 fa un richiamo specifico e obbligatorio agli accordi normativo-economici nazionali, rendendo quindi ancora più valido il sistema di accordi nazionali previsto nella legge n. 132 del 1968.

Il citato articolo 7 quando pone dei limiti alle indennità extra contratto, quando pone dei limiti agli accordi extra nazionali, quando pone dei limiti del 60 e 40 per cento al trattamento economico dei medici, fa esplicito richiamo agli accordi nazionali. Ne deriva che l'accordo nazionale stipulato tra la Federazione italiana delle associazioni regionali ospedaliere e i sindacati è recepito dagli ospedali a differenza di quanto accadeva in passato, quando questo accordo esisteva ma andava recepito con apposita deliberazione e reso obbligatorio. Quindi il pagamento dei dipendenti è spesa obbligatoria: la priorità degli altri tipi di debito non esclude il resto.

È ovvio che il termine del 31 dicembre 1974 sta ad indicare che il ripianamento si riferisce a tutti i debiti contratti nel 1974 e quindi anche agli atti deliberativi che si riferiscono al personale: la garanzia che si tratta di debiti del 1974 è data dal fatto che sono debiti relativi al trattamento economico del 1974.

Quindi con la tranquillità che questi debiti nei confronti dei dipendenti non sono esclusi dal dispositivo del provvedimento, il testo in discussione è accoglibile e va approvato.

Il Governo ha già dichiarato al Senato, e penso dichiarerà anche in questa sede, che successivamente a questo provvedimento ci sarà da approvare l'integrazione del fondo per il 1975 ed eventualmente si modifierà il meccanismo dell'articolo 14 della legge n. 386 in termini ben più radicali di quanto faccia il modestissimo provvedimento che è giunto dal Senato in materia di mutue dei commercianti.

Probabilmente sarebbe stato necessario un provvedimento ben più penetrante, e in questo caso anch'io mi permetto di fare come l'opposizione lamentando l'adozione di provvedimenti troppo settoriali. Comun-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

que la cosa che mi premeva più di ogni altra era quella di mettere in evidenza che non vengono esclusi dal ripianamento i debiti contratti con il personale.

Concludo esprimendo l'avviso che il testo pervenutoci dal Senato merita la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PAVONE. Le osservazioni che desidero fare, quale membro della Commissione lavoro, coincidono in buona parte con quelle del collega Morini per quanto riguarda i debiti nei confronti dei dipendenti, nonché quelli nei confronti dell'INPS per i contributi pregressi.

La Commissione lavoro si è anche preoccupata di far presente in sede di parere alla Commissione di merito un problema che non era stato avvertito ai tempi dell'approvazione della legge n. 386: questa legge infatti escludeva l'ENPDEP, che non aveva ancora recepito la situazione debitoria nei confronti degli ospedali. Il *deficit* di questo ente, che nel 1974 da un primo accertamento risultava di 19 miliardi, era di 35 miliardi nel 1975 ed è sceso poi a 24, dopo un contributo di 11 miliardi. L'ENPDEP chiede ora di poter essere incluso tra i beneficiari del provvedimento in discussione.

VENTUROLI. Il nostro gruppo si dichiara favorevole, come già abbiamo fatto al Senato, all'approvazione di questo provvedimento, pur avvertendo il Governo e la maggioranza che a nostro giudizio esso giunge in ritardo. Come del resto si coglie nelle parole dell'onorevole Morini, la situazione debitoria di mutue e comuni nei confronti degli ospedali non era stata colta dalla legge n. 386 nella sua interezza, e quindi è risultato questo disavanzo...

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. È ovvio che la situazione del 1974 non potesse essere colta nella sua interezza, dal momento che la legge n. 386 è appena dell'agosto di quell'anno.

VENTUROLI. Ma allora come mai i calcoli che il nostro gruppo aveva elaborato e che anche la FIARO aveva presentato, oggi sono riconosciuti come validi ai fini di una completa valutazione della situazione? Vuol dire che i calcoli fatti al-

lora dal Governo, e soprattutto dal Ministero del tesoro, erano eccessivamente prudenziali.

LA BELLA. Non disponevate neanche del conto consuntivo del 1973.

VENTUROLI. Bastava fare riferimento alla situazione degli anni precedenti per vedere che la dinamica dei costi avrebbe continuato a svilupparsi ed avrebbe portato ai livelli attuali.

Ma c'è di più: questo ritardo ha perpetuato il meccanismo delle anticipazioni di cassa e i pesanti oneri finanziari che ricadono sulle amministrazioni ospedaliere per il pagamento dei tassi di interesse, che sono ormai in un ordine inammissibile: si parla di 350-400 miliardi.

Ne deriva che l'aver ritardato l'intervento per il ripianamento dei debiti non ha permesso di liberare le amministrazioni ospedaliere dalla pesantezza del rapporto con gli istituti di credito per quanto riguarda i debiti pregressi.

A questo punto, dunque, raccomando al ministero di essere sollecito quanto meno nella erogazione delle nuove disponibilità che si vanno a reperire, perché anche attraverso la rapida esecuzione del provvedimento si risparmierebbero somme notevolissime, che serviranno per la gestione del 1975 e per quelle future.

Inoltre con questo provvedimento, siamo sempre nei limiti della assunzione a carico dello Stato delle situazioni debitorie maturate dagli enti mutualistici e dai comuni nei confronti degli ospedali.

Non entriamo nel merito della situazione nuova che si verrà a determinare in seguito alla liberazione dai debiti pregressi che gli ospedali hanno nei confronti delle mutue e dei comuni.

Il richiamo fatto dall'onorevole Morini alla facoltà che hanno le amministrazioni di valersi di questa situazione di alleggerimento per fronteggiare altri impegni che derivano dalla normale gestione, è una questione che riguarda quelle singole amministrazioni.

Occorre stare attenti a fare delle considerazioni circa il recepimento obbligatorio da parte delle amministrazioni ospedaliere, allo stato attuale, degli accordi stipulati tra la FIARO e i sindacati. Ciò dico, non perché non vi sia il dovere da parte delle amministrazioni locali di recepire l'accordo nazionale, ma perché allo stato attuale della normativa esso non può essere automaticamente

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

reso obbligatorio: questo si potrà verificare solo quando scomparirà la figura autarchica della gestione ospedaliera.

Cioè non si può ritenere, per il momento, che la legge sancisca il principio di rendere validi solo gli accordi nazionali e proibire una eventuale contrattazione integrativa. Per altro, proprio attraverso il meccanismo di trattazione differenziata si è potuta incentivare in molti casi la produttività e l'efficienza dei servizi. Per rendersi conto della situazione occorre guardare come le singole amministrazioni si siano dovute arrangiare per far fronte ai doveri che lo Stato aveva loro attribuito: pubblicizzazione, recepimento degli ammalati, senza, però, fornirle di strumenti adeguati ad adempiere questi obblighi nei confronti del cittadino.

Concludendo il mio intervento esprimo il desiderio di sapere dal ministro quali siano le sue intenzioni in merito ad una normalizzazione *in toto* della situazione e quali siano i provvedimenti allo studio relativi all'adeguamento del fondo ospedaliero per la gestione ordinaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MORINI, *Relatore ff.* Non ho niente altro da aggiungere a quanto ho detto nella relazione.

DAL FALCO. *Ministro della sanità.* Sottolineo il carattere di urgenza del provvedimento. Con esso infatti si aggiungono 1400 miliardi ai 2700 già previsti nella legge n. 386. Inoltre al momento attuale abbiamo una valutazione di interessi passivi che è superiore ai 50 miliardi e questa è una ragione in più per la rapida approvazione del provvedimento: approvazione che è preliminare per il passaggio alle fasi successive, cioè alla messa in moto del fondo globale ospedaliero per il 1975 e per la determinazione, per altro già a buon punto, delle somme da stanziare sulla base delle indicazioni espresse dalle regioni.

Attualmente è in corso una serie di contatti con il Ministero del tesoro per definire l'entità delle somme previste per il 1976 valutandosi dei parametri elaborati.

Il Governo si riserva di interpellare la Commissione per gli ulteriori sviluppi dello *iter* dei provvedimenti concernenti la determinazione del fondo globale ospedaliero per il 1975.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 4355.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è elevato a lire 4.100 miliardi.

Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(È approvato).

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesoreri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorità verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali ».

(È approvato).

ART. 3.

Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le parole: « e nei limiti di essa », sono sostituite con le altre: « al 31 dicembre 1974 ».

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dai seguenti:

« I crediti per spese di ospedalità vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori previo nulla osta da parte del Comitato di vigilanza di cui al successivo articolo 3 da concedersi sulla base delle risultanze del conto consuntivo 1974 regolarmente approvato dagli organi di controllo.

È fatto obbligo agli enti ospedalieri, ove non vi avessero provveduto, di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo relativo all'anno 1974.

(È approvato).

ART. 4.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri procedono alla ricognizione della esposizione debitoria con atto deliberativo soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La deliberazione deve contenere, per ciascuna spesa, l'esatto ammontare dell'impegno, l'indicazione del creditore e gli estremi del relativo provvedimento deliberativo divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Il collegio dei revisori attesta con apposito verbale la regolarità delle spese elencate nel predetto atto deliberativo.

Copia autentica della deliberazione di cui al secondo comma, munita degli estremi di esecutività, è inviata al Ministero del tesoro unitamente all'attestazione del collegio dei revisori entro 30 giorni dall'approvazione dell'organo di controllo.

La liquidazione dei debiti è disposta dagli enti ospedalieri con espresso riferimento alla deliberazione di cui al precedente comma e nei limiti di spesa nella stessa indicati.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

RAMPA. Dichiaro che il gruppo democristiano voterà a favore di questo provvedi-

mento, già approvato dal Senato, che ha riscosso il consenso unanime dei colleghi e del Governo, così come è avvenuto in occasione della discussione della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Esprimo inoltre la mia soddisfazione perché esso costituisce un rilevante apporto al miglioramento della situazione attuale degli ospedali.

Desidero ringraziare il ministro Dal Falco che per la prima volta partecipa ai lavori della nostra Commissione e che ha sollecitato personalmente l'iter di questo disegno di legge.

Concludo richiamando l'attenzione del Governo sulla proposta del gruppo democristiano relativa alla revisione dei meccanismi di finanziamento, della quale sottolineo l'importanza nel quadro più ampio della riforma sanitaria; non chiedo però impegni che vadano al di là delle disponibilità reali del Governo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Rifi-
nanzamento delle leggi 9 giugno
1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33,
e 1° marzo 1972, n. 42, concernen-
ti la bonifica sanitaria degli alle-
vamenti dalla tubercolosi e dalla bru-
cellosi e modifiche al decreto presiden-
ziale 8 febbraio 1954, n. 320 (Appro-
vato dal Senato) (4349); e delle pro-
poste di legge Bardelli ed altri: Rifi-
nanzamento delle leggi relative alla
bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi bovina e dalla bru-
cellosi (3737); Innocenti ed altri: Leg-
ge per il completamento della bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tu-
bercolosi bovina e dalla brucellosi e
per la lotta contro infezioni che me-
nomano la produzione di alimenti car-
nei e lattei: mastiti, malattie neonat-
ali, sterilità bovina (4032).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Rifi-
nanzamento delle leggi 9 giugno 1964
n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 1° marzo
1972 n. 42, concernenti la bonifica sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla
brucellosi e modifiche al decreto presiden-
ziale 8 febbraio 1954, n. 320 », già approvato

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

dal Senato nella seduta del 26 febbraio 1976; e delle proposte di legge Bardelli, Macaluso Emanuele, Menichino, La Bella, Esposto, Bonifazi, Abbiati Dolores, Venturoli, Giannini, Pegoraro, Di Marino, Riga Grazia, Talassi Giorgi Renata, Mirate, Marras, Scutari e Valori: « Rifinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi »; Innocenti, Schiavon e Baldi: « Legge per il completamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, e per la lotta contro infezioni che menomano la produzione di alimenti carnei e latte: mastiti, malattie neonatali, sterilità bovina ».

L'onorevole Morini ha facoltà di svolgere la relazione.

MORINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mentre la Commissione stava discutendo in sede referente una interessante proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Bardelli e altri, alla quale si era affiancata dopo pochi mesi un'altra proposta degli onorevoli Innocenti, Schiavon e Baldi, il Governo assunse l'opportuna iniziativa di rifinanziare ufficialmente il sistema di bonifica sanitaria.

Al riguardo ricordo brevemente di avere sottolineato, in sede di discussione del bilancio preventivo per il 1976, l'urgenza di provvedere al rifinanziamento di questo sistema di bonifica sanitaria.

Il Senato si è accinto con rapidità all'esame del disegno di legge, recependo nella discussione consistenti parti delle proposte degli onorevoli Bardelli ed Innocenti, che gli onorevoli proponenti si erano preoccupati di rendere note ai colleghi senatori.

Circa il testo approvato dal Senato — che propongo di scegliere come testo base e che invito i colleghi ad approvare senza modifiche anche per l'urgenza di poter disporre dei fondi stanziati — vorrei soltanto sottolineare due articoli con i quali si è cercato in modo sufficiente, data l'urgenza di intervenire, di introdurre degli elementi correttivi e dei coordinamenti fra i piani di risanamento affidati al potere centrale e i poteri che le regioni hanno in materia. Gli articoli 3 e 14 sono appunto articoli importanti e delicati che cercano di definire il problema dei rapporti fra il potere centrale e quello regionale, almeno fino a quando non entrerà in funzione il sistema sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MENICHINO. Premetto innanzi tutto che il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge; tuttavia desidero fare alcune osservazioni. La prima riguarda quella che a noi sembra una scorrettezza circa l'iter seguito dal disegno di legge. È stato già rilevato dall'onorevole Morini che alla Camera erano in discussione delle proposte di legge in materia — per le quali avevamo già chiesto la sede legislativa — e tuttavia questo disegno di legge è stato presentato al Senato, dove non vi erano altri progetti di legge in esame. Voglio rimarcare questa scorrettezza, anche per farne un motivo di critica, in quanto ciò ha determinato dei ritardi e quindi notevoli danni in un meccanismo che pure aveva dato risultati positivi.

La seconda osservazione riguarda l'insufficienza dei fondi previsti dal disegno di legge. Una proposta governativa del 1972 faceva assommare a 60 miliardi la cifra necessaria; nella proposta di legge Bardelli e altri si calcola in 100 miliardi la somma appena sufficiente per sopperire all'aumento dei costi; nella proposta Innocenti e altri si parla di 150 miliardi, pur estendendo ad altri settori gli interventi. Pertanto la somma stanziata di 70 miliardi mi sembra del tutto insufficiente.

Un'altra osservazione dipende dal fatto che stiamo ancora una volta procedendo in modo settoriale. Vorrei ricordare che sono iscritte all'ordine del giorno diverse proposte di legge concernenti la prevenzione delle malattie infettive e diffuse degli animali; siamo in attesa del parere definitivo dalla V Commissione bilancio e del Ministero del tesoro su queste proposte. Mi sembra che mentre da una parte tamponiamo le falle, altre se ne allargano in direzione opposta, in un settore che deve essere visto in funzione della economia nazionale, costituendo la zootecnia uno dei punti deboli della nostra bilancia dei pagamenti.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che si vada al di là di interventi settoriali e che si garantiscano dei mezzi sufficienti di intervento.

Un'ultima osservazione circa gli articoli 3 e 14 citati dal relatore: siamo ancora nel campo della delega amministrativa, mentre a nostro avviso si deve andare al di là e riconoscere poteri legislativi alle regioni in questa materia, perché siamo convinti che quando le regioni avranno tutti i poteri che la Costituzione prevede la materia potrà essere trattata in modo più organico.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

Richiamate in tal modo alcune critiche che muoviamo al disegno di legge, diciamo però che, vista l'urgenza, daremo tuttavia il nostro voto favorevole.

BALDI. Sono favorevole a questo disegno di legge e condivido l'esigenza e l'urgenza di approvarlo. Desidero però fare due osservazioni. La prima riguarda la dinamica dei prezzi che purtroppo procede con rapidità estrema, per cui anche la proposta che ho avuto l'onore di firmare dovrebbe essere rivista nel senso di integrare alcune somme. Anche in alcune zone, dove vi sono delle razze pregiate bovine, 80 mila lire non spingono certamente nessuno a risanare gli allevamenti.

La seconda osservazione è che nelle proposte presentate alla Camera si prevedeva una certa distinzione tra grossi, medi e piccoli allevamenti; nel senso che la percentuale per capo doveva essere inversamente proporzionale alla dimensione degli allevamenti. Purtroppo il Senato invece non ha inserito modifiche in questo senso, mentre sarebbe stato estremamente utile, perché chi ha venti capi bovini e deve sostituirne cinque o sei va incontro ad un onere enorme; diversamente avviene per chi ha cento o duecento capi.

Ormai introdurre una norma in tal senso sarebbe estremamente difficile perché il provvedimento dovrebbe tornare al Senato e poi ancora qui alla Camera: si tratterebbe di una goccia in un mare oggi sempre più agitato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MORINI, *Relatore*. Non ho niente da aggiungere a quanto esposto nel corso della mia relazione.

DAL FALCO, *Ministro della sanità*. Vorrei soltanto precisare che non c'è stata nessuna volontà di mancanza di rispetto da parte del precedente Ministro della sanità, onorevole Gullotti, nel presentare al Senato il disegno di legge in discussione, nonostante che alla Camera fossero già state presentate proposte di legge in materia. È noto il rispetto del ministro Gullotti verso le prerogative del Parlamento.

Circa il rilievo della delega amministrativa alle regioni va detto che questa vi sarà finché entrerà in funzione la riforma sani-

taria; in quel momento è previsto un inserimento nella logica della riforma. In conclusione anch'io non posso non sottolineare l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, secondo la proposta del relatore, può rimanere stabilito di scegliere come testo base il disegno di legge n. 4349.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1975, la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1977, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1978, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1980 e la somma di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1981.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, così come modificati dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

« Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a 80.000 lire a capo ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

« Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 15.000 a capo ».

(È approvato).

ART. 3.

All'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, viene aggiunto il seguente comma:

« Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della Commissione di cui all'articolo 2. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori ».

(*E approvato*).

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, modificato dall'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorità sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni ».

(*E approvato*).

ART. 5.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1° marzo 1972, n. 42, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'anno finanziario successivo.

(*E approvato*).

ART. 6.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, per gli animali della specie bovina si applicano integralmente anche a quelli della specie bufalina.

(*E approvato*).

ART. 7.

Il numero 11) del primo comma dell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« 11) tubercolosi ».

(*E approvato*).

ART. 8.

L'articolo 102 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, è sostituito dal seguente:

« Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;

b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;

c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;

d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;

e) divieto di monta.

I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomo-patologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla ».

(È approvato).

ART. 9.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 103 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono sostituiti dal seguente comma:

« Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera b) ».

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 104 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.

I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati ».

(È approvato).

ART. 11.

All'inizio dell'articolo 111 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è inserito il seguente comma:

« La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità sanitarie. I bovini

vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità ».

(È approvato).

ART. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è modificato come segue:

« Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle Regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle Regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento ».

(È approvato).

ART. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 14.

I procedimenti per la determinazione e la approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi di cui alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, hanno efficacia fino all'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale, e salvo quanto verrà stabilito con i provvedimenti delegati di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati » *(Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato)* (4355):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4355, risulta assorbita la proposta di legge Morini e Nicolazzi n. 3994.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Andreoni, Baldi, Barba, Berlinguer Giovanni, Bianchi Alfredo, Boffardi Ines, Casapieri Quagliotti Carmen, Cortese, Corvatta, D'Aniello, Del Duca, De Maria, Di Gioia, Gasco, La Bella, Lattanzio, Menichino, Morini, Rampa, Sandomenico, Sgarlata, Sisto e Venturoli.

« Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 1°

marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320 » *(Approvato dal Senato)* (4349):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4349, risultano assorbite le proposte di legge Bardelli ed altri n. 3737 e Innocenti ed altri n. 4032.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Andreoni, Baldi, Barba, Berlinguer Giovanni, Bianchi Alfredo, Boffardi Ines, Casapieri Quagliotti Carmen, Cortese, Corvatta, D'Aniello, Del Duca, De Maria, Di Gioia, Gasco, La Bella, Lattanzio, Menichino, Morini, Rampa, Sandomenico, Sgarlata, Sisto e Venturoli.

La seduta termina alle 13,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO